

Accordo

tra

il Comune di Mendrisio, Mendrisio, in seguito il Comune

e

la Casinò Admiral SA, Mendrisio (precedentemente Grand Casinò Admiral SA), in seguito CA

Premesso che:

- In data 19 settembre 2000, le parti hanno concluso una convenzione di collaborazione, nell'ottica dell'ottenimento di una concessione da parte della Confederazione per una casa da gioco con sede a Mendrisio.
- Tale convenzione prevede l'impegno della CA di versare al Comune dei contributi annui di pubblica utilità, a partire dal momento in cui la casa da gioco avrebbe cominciato la sua attività e fino alla scadenza della concessione o alla cessazione dell'attività di gioco per altri motivi.
- In data 3 aprile 2001, le parti hanno sottoscritto un protocollo aggiuntivo alla citata convenzione del 19 settembre 2000, che prevede tra l'altro, che CA possa ridurre temporaneamente il contributo dovuto al Comune sulla base di questa convenzione, previo accordo scritto della Commissione Federale delle Case da Gioco (CFCG), sentita la posizione del Comune. Questa riduzione può essere invocata ad esempio qualora la società dovesse far fronte a urgenti improrogabili investimenti o a una situazione finanziaria difficile, tale da pregiudicarne la sua redditività (art. 5 cpv. 6).
- Il 24 settembre 2002, il Consiglio federale svizzero ha rilasciato a CA la concessione di sito e gestione di tipo B, della durata di 20 anni, per gestire una casa da gioco nel Comune di Mendrisio, puntualizzando al punto 3.5 le condizioni per beneficiare di agevolazioni fiscali per interessi pubblici o per scopi di pubblica utilità.
- Con lettera 8 settembre 2003 la CA ha confermato al Comune i termini per il pagamento dei contributi previsti nella citata convenzione.
- Per l'anno 2013 la CA ha versato solo in parte i contributi di pubblica utilità dovuti in base alla convenzione, non avendo proceduto al pagamento del relativo conguaglio.
- Per gli anni 2014 e seguenti, la CA non ha erogato i contributi di pubblica utilità invocando la clausola di salvaguardia contenuta nella convenzione, che permette la riduzione dei contributi, in caso di difficile situazione economico finanziaria del Casinò di Mendrisio
- In data 23 dicembre 2014 CA ha disdetto la convenzione di collaborazione del 19 settembre 2000 ed il relativo protocollo aggiuntivo del 3 aprile 2001, per il 31 dicembre 2015.

Il Comune si è opposto a quanto sopra, contestando l'agire della CA.

Ne sono quindi scaturite delle vertenze legali tra le parti di varia natura, fra le quali un procedimento arbitrale.

- In data 13 ottobre 2017, su richiesta delle parti, il procedimento arbitrale è stato sospeso, visto l'avvio di trattative per un componimento amichevole delle vertenze in essere.
- Ritenuto che al di sotto di un determinato prodotto lordo dei giochi, la redditività della casa da gioco sarebbe a tal punto compromessa da giustificare l'annullamento di ogni contributo.
- Le parti, per mere ragioni di opportunità e senza riconoscere le rispettive ragioni di controparte, intendono con il presente accordo risolvere in via extragiudiziaria le vertenze che le vedono coinvolte, ridefinendo il contributo annuo a partire dal 2018 e concordando un contributo unico relativo agli anni 2013 (conguaglio), 2014, 2015, 2016 e 2017.

Questo contributo unico relativo agli anni 2013 (conguaglio), 2014, 2015, 2016 e 2017 viene corrisposto da CA in via eccezionale nell'ottica di una soluzione globale che include, quale condizione essenziale, anche la ridefinizione dei contributi futuri (dal 2018). Le parti ribadiscono infine la necessità di poter beneficiare da parte della CA delle agevolazioni fiscali previste dall'atto di concessione per l'anno 2018.

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

1. Le premesse sono parte integrante del presente accordo.
2. La disdetta della convenzione espressa all'indirizzo del Comune viene ritirata e considerata dunque dalle parti come non espressa e non avvenuta, tenuto conto della differenza di opinioni fra le parti a sua volta superata dalla disponibilità a raggiungere un accordo finanziario di diversa natura e del riconoscimento della mutata situazione economica del Casinò.

Ad eccezione di quanto esplicitamente regolato nella presente convenzione, tornano quindi applicabili le disposizioni della Convenzione di collaborazione 19 settembre 2000 e relativo protocollo aggiuntivo del 3 aprile 2001.

3. Le cifre 1 e 2 del paragrafo 5.1 (Articolo 5: Contributi) della Convenzione di collaborazione del 19 settembre 2000 tra la CA e il Comune di Mendrisio, vengono modificate e sostituite dal seguente testo (in grassetto):

Nel caso in cui la CA realizzi un prodotto lordo dei giochi annuo inferiore a CHF 45 milioni, per l'anno in oggetto, non è dovuto alcun contributo annuo a favore del Comune.

Nel caso in cui la CA realizzi un prodotto lordo dei giochi annuo uguale o superiore a CHF 45 milioni e inferiore a CHF 71 milioni, il contributo annuo a favore del Comune è definito in base alla seguente tabella (tutti gli importi espressi in migliaia CHF):

PLG in CHF '000	Contributo al COMUNE in CHF '000
45'000	100
46'000	100
47'000	100
48'000	100
49'000	100
50'000	100
51'000	300
52'000	320
53'000	355
54'000	390
55'000	425
56'000	460
57'000	495
58'000	530
59'000	565
60'000	600
61'000	640
62'000	680
63'000	720
64'000	760
65'000	800
66'000	840
67'000	880
68'000	920
69'000	960

70'000	1'000
--------	-------

Nel caso di un prodotto lordo dei giochi annuo uguale o superiore a CHF 71 milioni, troverà applicazione il calcolo del contributo come definito dalle parti in data 19 settembre 2000 e relativo protocollo aggiuntivo del 3 aprile 2001.

4. I parametri della tabella riportata al punto 3 si riferiscono al medesimo anno.
5. Le parti definiscono separatamente le modalità di comunicazione della rinuncia da parte della CA a richiedere l'agevolazione fiscale (Allegato 1).

Per gli anni in cui CA non chiederà l'agevolazione fiscale, gli importi non saranno soggetti alle direttive della CFCG concernenti l'agevolazione fiscale.

6. In ogni caso i contributi così come definiti al punto 3 sono dovuti dalla CA al Comune indipendentemente delle agevolazioni fiscali, ossia indipendentemente dalla loro richiesta o non richiesta, rispettivamente dal loro riconoscimento o non riconoscimento. Il nuovo criterio di calcolo definito al punto 3 si applicherà a partire dal 2018.
In deroga ai termini stabiliti dalla lettera 8 settembre 2003, i versamenti dei contributi così come definiti al punto 3) verranno effettuati entro il 30 ottobre. Le parti procederanno ad un eventuale conguaglio del contributo entro il 31 giugno dell'anno successivo
7. Per gli anni 2013 (conguaglio), 2014, 2015, 2016 e 2017, CA versa al Comune un contributo unico, sufficiente per raggiungere l'importo corrispondente all'asticella per ottenere l'agevolazione fiscale dell'anno 2018, posto un minimo di CHF 4 milioni. Questo importo di CHF 4 milioni viene versato da CA al Comune entro 15 (quindici) giorni dalla firma del presente accordo che avverrà successivamente alla crescita in giudicato della decisione del legislativo comunale in merito all'approvazione di quanto pattuito nel presente accordo.

Nel caso in cui per raggiungere l'asticella per l'ottenimento dell'agevolazione fiscale da parte della CFCG fosse necessario il versamento di un importo supplementare, lo stesso sarà versato da CA, quale conguaglio, entro il 30 gennaio 2019. Nel caso in cui l'asticella dovesse invece situarsi al di sotto dell'importo di CHF 4 milioni, il Comune non sarà in ogni caso tenuto a rifondere alcun importo. Con la firma del presente accordo e il pagamento da parte di CA dell'importo al punto 7, vengono saldate tutte le pretese per gli anni 2013 (conguaglio), 2014, 2015, 2016 e 2017, di entrambe le parti.

Il presente accordo deroga a quanto stabilito dalla convenzione di collaborazione summenzionata e dal relativo protocollo aggiuntivo, relativamente al calcolo dei contributi di pubblica utilità per gli anni indicati.

8. In ragione di quanto stabilito nel presente accordo le parti si impegnano a procedere al ritiro congiunto delle procedure esecutive e legali in corso, ossia dei precetti esecutivi della procedura arbitrale momentaneamente sospesa, entro 15 giorni dalla firma del presente accordo, con l'usuale formula spese a carico di chi le ha anticipate, ripetibili compensate. Eventuali ulteriori spese per il

Tribunale arbitrale non coperte dagli anticipi già versati, verranno assunte dalle parti in ragione di un mezzo ciascuno.

9. Le parti convengono che il presente accordo rappresenta un'intesa unica e indivisibile, nel senso che la validità dell'accordo sul contributo unico per gli anni 2013 (conguaglio), 2014, 2015, 2016 e 2017 (art. 7), è condizionata alla validità dell'accordo relativo alla collaborazione futura di cui all'art. 3 del presente documento e viceversa.

La parte del presente accordo che ridefinisce i contributi per il futuro dal 2018 e gli articoli relativi ai contributi per il periodo 2013 – 2017, sono da considerarsi come parte di un accordo unico ed indivisibile. Esso entra in vigore con la sottoscrizione di entrambe le parti.

Luogo e data: _____

Per il Comune di Mendrisio:

.....

Per la Casinò Admiral SA:

Avv. Michele Rossi, Presidente

.....

Michele Marinari, Direttore generale

Allegato